Verona, 13 dicembre 2018
Circolare n° 6/18

1. Circolare in materia di competenze dei tecnici laureati e dei tecnici diplomati in materia di strutture in cemento armato e metalliche anche a seguito di nuove indicazioni del Consiglio di Stato

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1. CIRCOLARE IN MATERIA DI COMPETENZE DEI TECNICI LAUREATI E DEI TECNICI DIPLOMATI IN MATERIA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E METALLICHE ANCHE A SEGUITO DI NUOVE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Con circolare n° 1/11 dell'8 aprile 2011 lo scrivente Ordine aveva affrontato il tema delle "*Competenze dei tecnici laureati e dei tecnici diplomati in materia di strutture in cemento armato e metalliche*", oltre alla collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali.
Si ricordavano le responsabilità dell'ingegnere che controfirmasse o vistasse un progetto redatto da un geometra, implicante l'impiego di cemento armato, o che eseguisse i calcoli strutturali e dirigesse le relative opere.

*

Negli anni successivi il tema delle competenze in tema di costruzioni, da sempre controverso, è stato oggetto di ulteriori analisi da parte della giurisprudenza; in data 4.9.2015 inoltre il Consiglio di Stato in sede consultiva ha pronunciato Parere n. 2539/2015, in risposta ad un quesito del Ministero della Giustizia con il quale veniva richiesto di definire i limiti di competenza dei geometri in materia di progettazione e direzione lavori delle opere in conglomerato cementizio armato o da realizzarsi in zona sismica.
Il parere del Consiglio di Stato ha compiuto una approfondita disamina del quadro normativo vigente ed ha fissato una serie di principi che vanno considerati come l'attuale quadro di riferimento.
A tali principi si è peraltro conformato anche il Comune di Verona con propria Circolare n. 56 del 13 novembre 2015, più oltre richiamata.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene pertanto di dovere nuovamente intervenire sull'argomento per sancire, a parziale modifica di quanto espresso nella precedente citata Circolare dell'Ordine n. 1/11, alcuni criteri di riferimento.

*

La prima e fondamentale considerazione operata dal C.S. riguarda il principio regolatore di tutta la materia: tale principio, sancito chiaramente dal Consiglio di Stato, è quello "*ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità*". Il principio è espressamente codificato nell'art. 64, commi primo e secondo del DPR 380/2001 che stabilisce quanto segue: "…1) *La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.* 2) *la costruzione delle opere di cui all'art. 53, comma 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli Ordini e Collegi professionali…*", pertanto si deve fare

Via Santa Teresa,12
37135 Verona
Tel. 045 80 35 959
Fax 045 80 31 634
E - mail ordine@ingegneri.vr.it
Web Site www.ingegneri.verona.it
PEC ordine.verona@ingpec.eu

riferimento a quanto statuito all'art. 16 lettera l) del R.D. 274/1929 sulle competenze professionali dei geometri[1(1)].

Alla luce di tale principio, la lettera l) dell'art. 16 del R.D. 274/1929 (che riguarda le costruzioni rurali) "*esprime un limite intrinseco per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da interessare l'incolumità delle persone*": come tale esso si applica per analogia anche alle costruzioni civili.

Pertanto, "*anche per le modeste costruzioni civili il geometra può progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie*", ma a condizione che esse "*non richiedano particolari operazioni di calcolo*" e "*non implichino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone*".

In generale, la "*modestia*" delle costruzioni civili va valutata "*sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva)*", sempre tenendo fermo il limite del "*pericolo alla pubblica incolumità*" che rappresenta il solco dal quale non si può in ogni caso uscire.

Consegue a quanto sopra che, per il Consiglio di Stato, il geometra ha solamente "*la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili*", e anche in questi casi è necessaria la competenza tecnica dell'ingegnere o dell'architetto "*in ordine all'effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei conseguenti lavori per i conglomerati cementizi, specificamente connessa alla funzionalità statica delle opere in cemento armato*".

A ben vedere pochi dubbi interpretativi vi sono sulle competenze in tema di strutture.

La collaborazione "*tra titolari di diverse competenze professionali*" è dunque possibile, ma non può consistere nella "*mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli*": all'ingegnere/architetto, tecnico abilitato ad eseguire i calcoli necessari ed a valutare i pericoli per la pubblica incolumità, va affidata la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato; al geometra può essere affidata la progettazione e direzione dei lavori "*incentrata sugli aspetti architettonici della modesta costruzione civile*". La progettazione e la responsabilità del "*segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato*" spetta quindi al professionista "*che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato*": quindi all'ingegnere/architetto.

La conclusione è pertanto nel senso che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvalga poi della collaborazione dell'ingegnere, ma deve invece essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua esclusiva competenza e sotto la sua responsabilità.

*

Alla luce dell'approfondimento delle questioni e della chiarezza delle conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato nonché dell'autorevolezza e dell'importanza della fonte, si ritiene che vada integrata,

[1] ***L'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, recante il regolamento per la professione di geometra, recita: "L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:***

…..

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili…"

esplicata e parzialmente modificata la posizione che lo scrivente Ordine, alla luce dell'allora applicato indirizzo giurisprudenziale ed interpretativo maggioritario, esprimeva nella circolare n. 1/11, in particolare con riferimento alle responsabilità dell'ingegnere e le conseguenze che ne derivano.

Pertanto, allo stato delle cose e visto quanto sopra esposto, lo scrivente Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia ad integrazione e modifica della circolare n. 1/11, fermo restando che la competenza dei geometri in tema di costruzioni è regolata dall'art. 16 del R.D. n. 274 dell'11 febbraio 1929:

- vista l'interpretazione data dal Consiglio di Stato il quale ritiene non possa essere negata al geometra la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica di modeste costruzioni civili, evitando nel contempo, però, comportamenti elusivi del combinato disposto delle lettere l) ed m) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929,
- valutato altresì che il Consiglio di Stato conclude che la progettazione e direzione lavori relativi alle opere strutturali (c.a., acciaio, ecc…) dovrà essere affidata al tecnico abilitato ad eseguire i calcoli necessari e a valutare i pericoli per la pubblica incolumità, mentre potrà essere affidata al geometra l'attività di progettazione e direzione dei lavori incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile sempre nell'ambito del R.D del 1929,

ritiene che nel caso in cui l'incarico per **la progettazione e/o direzione dei lavori delle strutture venga affidata fin dall'inizio e direttamente dalla committenza all'ingegnere il quale ne assume in pieno le valutazioni e la direzione dei lavori, tale incarico possa essere assunto senza incorrere nelle sanzioni previste dal punto 1. della circolare n° 1/11 dell'8 aprile 2011 dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia.**

Si segnala inoltre che in data 13 novembre 2015 il Comune di Verona ha recepito il parere sopra citato del Consiglio di Stato con la propria Circolare n. 56, precisando che i progetti oggetto di SCIA, DIA, permesso di costruire e istanza di autorizzazione paesaggistico-ambientale devono essere sempre co-firmati dall'ingegnere/architetto e dal geometra, **ognuno nell'ambito delle rispettive competenze.**

Naturalmente, come ancora una volta ha ricordato il Consiglio di Stato, ciò non deve concretizzarsi in un comportamento elusivo dei limiti di competenza sanciti per le categorie professionali.

Si rammenta infine che quanto espresso con la presente circolare rappresenta una linea di indirizzo, ferme restando le norme e le interpretazioni ad esse date dalla giurisprudenza.

Allegati:

- Circolare n. 1/11 dell'8 aprile 2011 dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
- Parere del Consiglio di Stato in data 4 settembre 2015 n. 2539/2015
- Circolare n. 56 del 13 novembre 2015 del Comune di Verona

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario

Ing. Vittorio Bertani

Il Presidente dell'Ordine

Ing. Andrea Falsirollo

Via Santa Teresa,12
37135 Verona
Tel. 045 80 35 959
Fax 045 80 31 634
E - mail ordine@ingegneri.vr.it
Web Site www.ingegneri.verona.it
PEC ordine.verona@ingpec.eu